



COMUNE DI SAN NICOLÒ DI COMELICO PROVINCIA DI BELLUNO

CAP 32040 C.F. e P. IVA 00197180250 * Tel. 0435 62314 Fax 0435 428154
Via Capoluogo nr. 7 – pec: comune.sannicolo.bl@pecveneto.it

N. 2944 di prot.

San Nicolò di Comelico, 28-10-2021

MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127. Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

FONTI DISPOSITIVE E CATEGORIE DI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI

Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, e art. 3, comma 5, del DL 127/2021, attribuiscono al Datore di Lavoro, come individuato nelle apposite "Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale", approvate con DPCM del 12 ottobre 2021, l'obbligo di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui agli adempimenti richiamati nel decreto citato.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Detto obbligo si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le suddette pubbliche amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni e ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

L'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.

Le presenti Modalità Operative potranno essere integrate/revisionate a mezzo di circolari del Datore di Lavoro. Le presenti disposizioni si intenderanno automaticamente modificate per le parti eventualmente in contrasto con superiori disposizioni che successivamente dovessero essere emanate dalle Competenti Autorità governative.

SOGGETTI INCARICATI DELLE VERIFICHE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

- Il Datore di Lavoro individua il personale incaricato ad accertare, oltre al Datore di Lavoro medesimo, il possesso del green-pass, mediante un atto formale.
- Il Datore di Lavoro ha definito dove e quando verranno effettuati i controlli, tenendo conto che i luoghi di lavoro differiscono per dimensioni e modalità d'accesso. Si ricorda che per l'accesso l'obbligo di possesso del green pass vale per chi acceda ai luoghi di

lavoro e, cioè, oltre che per il personale dipendente della pubblica amministrazione, per qualunque altro soggetto che vi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro, nonché agli organi ed esponenti elettivi specificati nelle fonti dispositive.

- il controllo del possesso del green pass nei confronti dei titolari di cariche elettive e degli altri Soggetti titolari di cariche Pubbliche obbligati, viene svolto da parte del personale dipendente formalmente individuato;
- Il DPCM del 17 giugno 2021, all'art. 13, comma 5 specifica che “L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma”.

ESENZIONI DALL'OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-10

- Secondo la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, prot. 35309 – “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19”, coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione, e non possono quindi ottenere una “Certificazione verde Covid-19”. Tali soggetti dovranno esibire la specifica certificazione di tale condizione, rilasciata alle condizioni e con le modalità stabilite dalle Competenti Autorità Sanitarie (cfr. Circolare Min. Salute del 4 agosto 2021). In alternativa a quanto sopra e se previsto dalle linee guida per la Pubblica Amministrazione, per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo potrà essere effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'Amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

MODALITÀ DI VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE

- Il possesso e la validità del Green pass verranno accertati, dal soggetto incaricato, con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, ossia con la «Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC)», qualora reso disponibile da parte delle Competenti Autorità Governative. A tal fine il soggetto preposto o delegato alla verifica procederà alla relativa abilitazione in base alle indicazioni riportate nelle Linee Guida citate in premessa.
- In caso di indisponibilità della Piattaforma nazionale DGC o di sua pratica inutilizzabilità, malfunzionamento ecc, la verifica viene effettuata tramite l'utilizzo dell'app VerificaC19 (per Android e iOS). Tale applicazione consente di riscontrare l'autenticità delle certificazioni emesse dalla piattaforma nazionale Digital Green Certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione, e senza memorizzare dati personali sul dispositivo del verificatore.
- Di norma, l'accertamento del possesso della certificazione verde, viene effettuato su tutto il personale in servizio e sugli altri soggetti obbligati all'atto dell'accesso al luogo di lavoro. Laddove l'accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, ciascun responsabile di servizio incaricato procederà, a campione, almeno con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass del proprio personale (ad esempio attraverso l'app VerificaC19), in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio. Tale controllo deve essere effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. Analogamente si procederà nei confronti degli altri soggetti obbligati, per quanto compatibile con la natura e tipologia del servizio.
- Su richiesta dei soggetti incaricati alle verifiche, l'intestatario della certificazione verde dovrà dimostrare la propria identità esibendo un documento di identità valido. L'attività di verifica non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

PER QUANTO È VALIDA LA CERTIFICAZIONE?

- La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata, sulla base di quanto normativamente previsto.

RISPETTO DELLA PRIVACY – TRATTAMENTO DATI

- L'attività di verifica dei Green pass comporta un trattamento di dati personali e pertanto verrà svolto nel rispetto della privacy e adottando le misure tecniche e organizzative necessarie.
- I soggetti delegati alla verifica sono stati autorizzati al trattamento dei dati.

COSA FARE SE I SOGGETTI OBBLIGATI NON HANNO LA CERTIFICAZIONE VERDE A SEGUITO DEL PREVENTIVO ACCERTAMENTO

- Ai sensi del comma 6, art. 3, dell'art. 9 quinquies in premessa citato, nel caso in cui i soggetti obbligati comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, gli stessi non potranno accedere al posto di lavoro. Il lavoratore non in possesso della certificazione verde o che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma che non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.
- L'incaricato all'accertamento dovrà prontamente notificare all'Ufficio Personale il nominativo del lavoratore privo della certificazione verde COVID-19 al quale non è stato consentito l'accesso, sulla base dell'allegato "MODELLO COMUNICAZIONE".
- L'Ufficio Personale, a seguito della segnalazione, notificherà - a mezzo mail o altra modalità idonea- all'interessato l'assenza ingiustificata, che si protrarrà fino a quando il lavoratore non presenterà la predetta certificazione. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato fermo il diritto alla conservazione del posto di lavoro e non rilevando l'assenza ai fini disciplinari. Le giornate di assenza ingiustificate sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l'avanzamento).

COSA FARE SE I SOGGETTI OBBLIGATI ACCEDONO AI LUOGHI DI LAVORO PRIVI DI CERTIFICAZIONE VERDE

- Nel caso in cui il soggetto incaricato alle verifiche riscontri che il lavoratore è acceduto al luogo di lavoro senza possedere il green pass, il soggetto preposto al controllo dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica con immediatezza, all'ufficio Personale, il nominativo del personale, utilizzando l'allegato "MODELLO COMUNICAZIONE". Analoga modalità dovrà essere osservata nel caso in cui tale verifica sia stata effettuata nei confronti di altro Soggetto obbligato.
- L'Ufficio Personale comunicherà le violazioni alle norme al Prefetto, al fine della successiva irrogazione delle sanzioni amministrative previste.

Il presente atto viene firmato dal Sindaco e dal Segretario comunale per quanto di rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE AREA
Sindaco IANESE Giancarlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARINO Giovanni

